



LINEE GUIDA TRANSITORIE PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN ATENEO

Sommario

1. Contesto normativo e regolamentare di riferimento	2
2. Ambiti di applicazione.....	2
3. Valutazione del rischio di utilizzo di soluzioni di IA	2
4. Uso di AI nell'ambito della didattica e della ricerca	4
5. Uso dell'AI nell'ambito delle attività di Terza Missione / Impatto sociale	5
6. Uso dell'AI nell'ambito amministrativo - gestionale e tecnico - bibliotecario.....	5
7. Copertura economico finanziaria degli strumenti di Intelligenza artificiale	5
8. Certificazione e Qualità	5
9. Sicurezza informatica	6
10. Tutela della proprietà intellettuale	6
11. Pianificazione e gestione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale	6
12. Monitoraggio e aggiornamento delle linee guida	7
13. Strumenti a supporto della valutazione dei rischi	7



1. Contesto normativo e regolamentare di riferimento

Le presenti linee guida sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) in Ateneo, a carattere transitorio, fino ad emanazione di apposito regolamento o disposizione sostitutiva, si basano sulle disposizioni dell'**AI Act** europeo, in particolare sugli articoli relativi alla classificazione dei sistemi di IA in base al rischio, ai requisiti per i sistemi ad alto rischio e alle pratiche vietate e consentite.

Esse si conformano, inoltre, alle disposizioni previste dal **Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione 2024-2026 di AGID** (aggiornamento 2025, di seguito anche PTI o PTI AGID), in particolare per quanto riguarda la promozione dell'utilizzo responsabile ed etico dell'IA.

L'utilizzo dell'IA nell'Università deve rispettare i **diritti fondamentali delle persone**, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la **privacy**, tutelata dai dispositivi normativi e regolamentari in vigore (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR UE 679/2016; D. Lgs. 196/2003; D. Lgs. 101/2018; Linee guida e provvedimenti dell'European Data Protection Board, EDPB e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Regolamento di Ateneo sulla protezione dei dati personali), la **proprietà intellettuale** (L.633/1941 e s.m.i., tutelata dalle normative nazionali e internazionali in materia, nonché dal Regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale dell'Ateneo), gli ulteriori regolamenti di Ateneo correlati, tra cui in particolare il *Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova*.

L'Università favorisce l'impiego corretto e responsabile dell'IA come principio base di ogni utilizzo di tale strumento.

La responsabilità dell'utilizzo di sistemi di IA in Ateneo è in capo ai singoli utenti.

Per ogni utilizzo dell'IA in Ateneo è obbligatorio assicurare un controllo umano sui risultati prodotti da tale strumento come previsto dal PTI. Si veda a riguardo il paragrafo 8 (Certificazione e Qualità) per maggiori dettagli.

2. Ambiti di applicazione

Le presenti linee guida transitorie si applicano a tutta la comunità di Ateneo (docenti e ricercatrici / ricercatori, studentesse e studenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, altre figure professionali che collaborano con l'Ateneo, ecc...).

Per ricercatrici / ricercatori vanno intese sia le figure strutturate che le figure in formazione e i titolari di incarichi di ricerca: a titolo esemplificativo e non esaustivo, dottorande/i (PhD students), specializzande/i, borsiste/i, assegniste/i di ricerca, contrattiste/i di ricerca, titolari di incarichi di ricerca, ecc....

In prima applicazione, il trattamento di dati personali con la IA, anche se già resi pubblicamente disponibili, è da intendersi come non autorizzato, fatti salvi

- l'espletamento di un'accurata analisi del rischio, come descritta nell'articolo seguente, approvata dalla Commissione di Ateneo per la IA;
- l'aderenza alle relative disposizioni previste dal GDPR, con svolgimento di apposita valutazione di impatto rispetto alla protezione dei dati personali (DPIA), per i casi previsti, sentito il DPO di Ateneo.

3. Valutazione del rischio di utilizzo di soluzioni di IA

Prima dell'implementazione di qualsiasi soluzione di IA, è necessario effettuare una



valutazione del rischio rispetto all'utilizzo dell'IA, sulla base degli strumenti indicati all'art. 13, in relazione:

- ai rischi e potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali, sulla salute, sicurezza e privacy delle persone e sull'ambiente;
- ai rischi connessi al corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, ed anche all'impatto reputazionale che può discendere dall'utilizzo dell'IA per l'Ateneo stesso.

In particolare:

- i sistemi di IA classificati come **a rischio inaccettabile** (social scoring, riconoscimento emotivo, identificazione biometrica in tempo reale, ecc...) sono vietati;
- i sistemi di AI classificati come **ad elevato rischio** (es. supporto tecnico alla valutazione di un esame universitario) possono essere impiegati solo dopo aver ottemperato a rigorosi obblighi, quali in particolare: *“adequati sistemi di valutazione e mitigazione dei rischi, previa approvazione della Commissione di Ateneo per la IA; alta qualità delle serie di dati che alimentano il sistema per ridurre al minimo i rischi e i risultati discriminatori; registrazione dell'attività per garantire la tracciabilità dei risultati; documentazione dettagliata che fornisca tutte le informazioni necessarie sul sistema e sul suo scopo affinché le autorità ne valutino la conformità; informazioni chiare e adeguate per l'operatore; adeguate misure di sorveglianza umana per ridurre al minimo i rischi; alto livello di robustezza, sicurezza e precisione”*¹; tali requisiti dovranno essere garantiti dai soggetti erogatori dei servizi che l'Ateneo andrà eventualmente a contrattualizzare, e essere conformi alle disposizioni normative e regolatorie, anche se realizzati internamente all'Ateneo;
- i sistemi di IA classificati come **a medio rischio** (quali ad esempio assistenti virtuali che operino su basi di dati di cui si sia verificato preventivamente il livello qualitativo delle informazioni) possono essere utilizzati, ma devono essere sottoposti a **controlli e monitoraggi periodici**, per garantire nel tempo la loro conformità ai requisiti di sicurezza e trasparenza previsti dall'AI Act, anche sulla base di quanto previsto ai successivi articoli.

L'analisi del rischio deve essere svolta:

- dagli Organi di governo rispetto agli ambiti decisionali complessivi e di presidio dell'IA;
- da professoressse / professori e ricercatrici / ricercatori, nell'ambito dell'assolvimento delle proprie funzioni inerenti a didattica, ricerca e terza missione / impatto sociale;
- dalle / dai dirigenti e responsabili dei servizi amministrativi, tecnici e bibliotecari, nell'ambito dei propri ambiti funzionali.

L'analisi del rischio viene svolta dalle suddette figure professionali secondo un principio di autonomia e responsabilità, in base alle presenti linee guida e delle disposizioni normative e regolamentari di Ateneo.

L'uso di strumenti di IA per supporto operativo (es. produzione di bozze di documenti, elaborazione di sintesi, generazione di contenuti, compresi, a titolo non esaustivo, anche **articoli scientifici e tesi**) è consentito a condizione che:

- il risultato prodotto sia sottoposto a revisione da parte di personale competente;

¹ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/regulatory-framework-ai>.



- sia garantita la trasparenza dell'intervento dell'IA, con chiara identificazione delle parti generate artificialmente;
- vengano rispettate le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e proprietà intellettuale;
- l'utilizzo sia dichiarato esplicitamente, soprattutto in contesti accademici e pubblici.

4. Uso di AI nell'ambito della didattica e della ricerca

L'Ateneo favorisce la **formazione** delle studentesse e degli studenti sull'utilizzo dell'IA, nonché lo sviluppo professionale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario mediante attività di studio e sperimentazione di tale strumento, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti. Inoltre, promuove la **condivisione** e l'**apprendimento** da parte di professoresse / professori e ricercatrici / ricercatori delle potenzialità e dei limiti dell'IA, incoraggiando l'utilizzo responsabile e critico di questa tecnologia².

L'impiego dell'IA da parte di professoresse / professori e ricercatrici / ricercatori rientra nella sfera istituzionale concernente l'autonomia dell'attività didattica e di ricerca.

In alcuni settori (es. medicina, scienze della vita, ingegneria informatica, ecc...) occorre inoltre far riferimento ad ulteriori disposizioni regolatorie sovra ordinate, presenti a titolo esemplificativo e non esaustivo nei relativi codici etici di materia.

Nelle attività di didattica le/i docenti stabiliscono in autonomia le proprie politiche e le prassi di utilizzo dell'IA, compresi gli eventuali divieti di utilizzo (parziale o totale) di tali strumenti, enunciando chiaramente la modalità d'uso nei programmi didattici, in conformità con le prassi / disposizioni regolamentari.

Nella realizzazione di materiale didattico, di qualsiasi tipo, le / i docenti si avvalgono di strumenti di IA con un approccio necessariamente critico, comportante un'attenta valutazione e controllo della qualità dei risultati prodotti dalla IA, al fine di evitare che vengano realizzati contenuti didattici errati e fuorvianti.

Le studentesse e gli studenti si attengono alle disposizioni della / del docente, come riportate nei paragrafi precedenti.

Nell'uso dell'AI a livello dell'attività di apprendimento e nelle prove (funzionali al superamento di esami / acquisizione di titoli), le studentesse e gli studenti si attengono alle presenti linee, con particolare attenzione alla normativa sulla proprietà intellettuale, nonché alle disposizioni contenute nel *Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova - in vigore dal 26.03.2024*, per gli aspetti applicabili.

Nell'attività di ricerca professoresse / professori e ricercatrici / ricercatori si avvalgono di strumenti di IA con un approccio necessariamente critico, comportante un'attenta valutazione e controllo della qualità dei risultati prodotti dalla IA, al fine di evitare che vengano realizzati e diffusi risultati di ricerca errati e fuorvianti.

Nel caso in cui sia necessario effettuare ricerche che coinvolgano dati personali, gli stessi vengono preventivamente anonimizzati / pseudonimizzati, per garantire che non vengano conferiti in un sistema di IA (fatte salve le eccezioni previste agli art. 2 e 3). Nello svolgimento di tale attività di anonimizzazione e pseudonimizzazione, è necessario utilizzare idonee misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare l'accountability del processo, la sua sicurezza e reversibilità, nonché tutte le misure previste per la tutela della privacy degli

² Cfr. tema correlato in Piano Triennale Informatica della PA 2024-2026, Obiettivo 5.4



interessati (cfr. Art. 1).

L'utilizzo eventuale della IA viene correttamente dichiarato ed esplicitato anche nello svolgimento dei progetti di ricerca e nelle attività di disseminazione, divulgazione ed in ogni altra forma di interazione con la collettività, anche sulle base delle regole di gestione in essi previste.

5. Uso dell'AI nell'ambito delle attività di Terza Missione / Impatto sociale

Le presenti linee si applicano anche alle attività di cui al presente articolo, nella consapevolezza che la loro natura diversificata debba richiedere un maggiore approfondimento.

In questa fase ci si limita ad evidenziare la necessità di applicare i principi generali (correttezza ed integrità, rispetto delle disposizioni inerenti la protezione dei dati personali, la proprietà intellettuale, l'obbligo di supervisione umana sui contenuti prodotti con IA, ecc...) anche alle attività di terza missione ed impatto sociale.

6. Uso dell'AI nell'ambito amministrativo - gestionale e tecnico - bibliotecario

L'utilizzo dell'IA in **processi gestionali, amministrativi, tecnici e bibliotecari**, incluse, a titolo di esempio la selezione di fornitori, la valutazione, l'assegnazione e gestione di risorse, ovvero in **progetti, sperimentazioni ed analisi** che hanno un impatto su terzi o sul funzionamento dell'Università, richiede una **approvazione preventiva** da parte dell'**Organo o Dirigente** (Direttore generale o Dirigente di Area) per garantire la trasparenza, l'equità e la responsabilità delle decisioni prese con l'ausilio dell'IA.

L'utilizzo della IA in tale ambito si conforma a sua volta sulle disposizioni inerenti la tutela della proprietà intellettuale.

7. Copertura economico finanziaria degli strumenti di Intelligenza artificiale

La copertura economico - finanziaria degli strumenti di IA impiegati nelle attività di Ateneo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è di norma:

- a carico di risorse di Ateneo per l'espletamento delle attività didattiche / amministrativo gestionali – tecnico - bibliotecarie, previa programmazione effettuata dagli Organi centrali di Ateneo, in sede di predisposizione e gestione infra-annuale del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio;
- a carico di fondi di ricerca o di terza missione / impatto sociale acquisiti autonomamente dai Dipartimenti / altri Centri di Gestione Autonoma / Strutture Dirigenziali; nell'acquisizione ed utilizzo di soluzioni di IA le suddette strutture si attengono comunque alle disposizioni tecniche di cui all'art. 8 e seguenti.

Gli Organi centrali di governo possono adottare diverse logiche di finanziamento delle attività dell'IA, avendone accertata la disponibilità economico-finanziaria.

8. Certificazione e Qualità

Le informazioni e i risultati generati da strumenti di IA utilizzati per attività di ricerca, didattica, terza missione / impatto sociale, gestionali devono essere archiviati in repository approvati dall'Ateneo, in conformità alle politiche di condivisione e protezione dei dati, garantendo la tracciabilità e l'accesso ai materiali in conformità agli standard etici e legali.

I soggetti di cui all'art. 2 possono utilizzare esclusivamente **sistemi informatici di IA**,



conformi agli standard internazionali e nazionali di sicurezza, interoperabilità, qualità e trasparenza, previsti dalla normativa vigente e, ove possibile, certificati. La struttura di Ateneo competente per la gestione dei sistemi informativi fornisce consulenza e supporto al fine della scelta della soluzione di IA più adatta alle diverse esigenze.

Se i sistemi sono sviluppati internamente, l'Università fornisce **proprie attestazioni**, che garantiscano la conformità ai requisiti sopra descritti.

L'utilizzo di **contenuti amministrativi rielaborati e trattati con l'IA** richiede l'approvazione da parte del responsabile (di norma il dirigente o responsabile di servizio competente per materia e/o dell'Organo di governo competente, al fine di garantire la correttezza, l'affidabilità e la trasparenza delle informazioni prodotte).

Nel caso della redazione di comunicazioni ufficiali con l'uso della IA, le stesse devono essere preventivamente approvate dal suddetto responsabile, essendo state preventivamente verificate e adattate da personale qualificato, per garantire la coerenza e la conformità con lo stile comunicativo e con le politiche dell'Ateneo.

Le suddette procedure di attestazione e presidio delle attività gestite dall'Ateneo presuppongono quindi, allo stato attuale, *la non esclusività della decisione algoritmica*, e l'obbligo di prevedere sempre, *nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata*³.

9. Sicurezza informatica

L'utilizzo di strumenti di IA deve conformarsi alle norme e disposizioni sulla sicurezza informatica, come previste dalla Direttiva Europea NIS2, dalle disposizioni normative nazionali, e delle direttive dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN), nonché alle linee guida e regolamentazioni previste dall'Ateneo.

10. Tutela della proprietà intellettuale

L'Università riconosce l'importanza della tutela della proprietà intellettuale in relazione all'utilizzo di strumenti di IA, che possono generare contenuti innovativi, opere scientifiche o didattiche. A tal fine:

- a) I contenuti generati da strumenti di IA utilizzati nel contesto accademico (es. didattica e ricerca) devono rispettare le normative sulla proprietà intellettuale e i regolamenti di Ateneo.
- b) Qualora l'IA sia utilizzata per generare opere originali, i diritti di proprietà intellettuale saranno disciplinati in conformità alla normativa vigente, tenendo conto del contributo umano nella creazione.
- c) Gli utilizzatori di strumenti di IA devono dichiarare il coinvolgimento dell'IA nella produzione di opere accademiche o materiali didattici, esplicitando eventuali limiti di utilizzo derivanti dalla natura automatizzata del processo creativo.
- d) In caso di utilizzo di dati o opere di terzi come input per sistemi di IA, è obbligatorio verificare preventivamente la conformità agli obblighi di licenza, diritto d'autore e accessibilità dei dati.

11. Pianificazione e gestione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Per favorire un processo di adozione sostenibile dell'Intelligenza Artificiale (IA) in Ateneo,

³ Fonte – D.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, art. 30.



vengono individuati quattro assi di sviluppo principali:

- i) definizione della governance;
- ii) definizione della strategia;
- iii) individuazione delle competenze professionali;
- iv) individuazione delle tecnologie.

La governance è in capo al Rettore e agli Organi di Governo, con il supporto della Commissione di Ateneo per la IA, appositamente costituita dal Rettore.

La strategia è definita dagli Organi di Governo, sulla base delle presenti linee guida ed eventuali successivi documenti, con il supporto della Commissione.

La Commissione definirà, in particolare, gli indirizzi per garantire un'integrazione sostenibile, efficiente ed efficace dell'IA in tutto l'Ateneo.

Il Direttore Generale individuerà le modalità organizzative e funzionali, nonché le competenze necessarie, per il supporto tecnico-amministrativo. Tali attività si conformeranno agli indirizzi forniti dalla Commissione.

Le tecnologie verranno individuate dall'Area ICT, con il supporto della Commissione, in conformità agli indirizzi forniti dalla stessa, nonché alle disposizioni normative previste ed agli standard tecnologici di riferimento.

12. Monitoraggio e aggiornamento delle linee guida

Le presenti linee guida saranno soggette a monitoraggio da parte degli Organi di Ateneo competenti ai fini delle valutazioni da effettuare per il superamento della natura transitoria delle stesse.

13. Strumenti a supporto della valutazione dei rischi

Si riporta a seguire una breve bibliografia di contenuti che possono supportare la valutazione dei rischi.

- https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/support-pool-experts-projects/ai-privacy-risks-mitigations-large_en
- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/regulatory-framework-ai>
- <https://www.coe.int/en/web/portal/-/huderia-new-tool-to-assess-the-impact-of-ai-systems-on-human-rights>
- <https://www.agid.gov.it/it/ambiti-intervento/intelligenza-artificiale>
- <https://www.acn.gov.it/portale/linee-guida-ia>

La Commissione ICT, con il supporto della struttura competente per la gestione dei sistemi informativi di ateneo e del DPO, diffonderà ulteriori standard e strumenti di analisi del rischio, anche sulla base dell'evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento.